

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
DOTT. COMM. FRANCESCO SALVETTA
DOTT. COMM. MARA DAVI

COLLABORATORI
RAG. ERICA CALIARI
RAG. BARBARA RAFFONE
DOTT.SSA EDLIRA XHEKA

SCADENZE IL RINVIO DEFINITIVO DA DL. LIQUIDITÀ'

Leggi collegate:

[D.L. 23 \(08-04-2020\) - DL. LIQUIDITÀ' - garanzia finanziamenti proroga scadenze](#)



Modificati i criteri di verifica si guarda al fatturato e non ai ricavi - riepilogo completo

Per quanto riguarda la proroga delle scadenze previste dal testo definitivo del DL. Liquidità, per goderne bisogna rispettare dei requisiti da verificare sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020 in particolare:

- superata la verifica del mese di marzo sono prorogati i versamenti di aprile;
- superata la verifica di aprile saranno prorogati i versamenti di maggio.

Le tabelle che seguono chiariranno meglio il meccanismo.

Tabella di verifica requisiti per spostare le scadenze di aprile 2020

Soggetto Impresa o professionista	Condizione
Con ricavi/compensi 2019 fino a 50 mln. di euro	Fatturato e corrispettivi diminuiti di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019
Con ricavi/compensi 2019 oltre 50 mln. di euro	Fatturato e corrispettivi diminuiti di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019

Tabella di verifica requisiti per spostare le scadenze di maggio 2020

Soggetto-Impresa o professionista	Condizione
Con ricavi/compensi 2019 fino a 50 mln. di euro	Fatturato e corrispettivi diminuiti di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019
Con ricavi/compensi 2019 oltre 50 mln. di euro	Fatturato e corrispettivi diminuiti di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019

Verificate queste condizioni (mese per mese), sono rinviati al **30 giugno 2020** i versamenti relativi a:

1. le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta nel mese di marzo;
2. liquidazione dell'IVA;
3. contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Dalla relazione tecnica si evince che nella proroga sono considerati anche i contributi IVS di artigiani e commercianti scadenti a maggio.

Anche a rate

I versamenti sospesi anziché in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 potranno anche essere versati in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020.

Neoimprese

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la proroga è automatica non essendovi un periodo di raffronto.

Enti non commerciali

La proroga dei termini è concessa anche agli Enti non commerciali compresi quelli del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Zone particolarmente colpite

Per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, senza alcuna verifica del volume di ricavi e compensi 2019, i **versamenti IVA di aprile e maggio** sono sospesi, in presenza di una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**, di almeno il 33% nel mese di marzo 2020

rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Non sono prorogate le scadenze relative a:

1. le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo (1040) di cui all'art. 25 del DPR 600/73.

Restano salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, ecc. a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, i versamenti ivi rinviati.